



Bruxelles, 19 febbraio 2019
(OR. en)

6427/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0169(COD)**

**CODEC 415
ENV 147
SAN 84
CONSOM 64
PE 43**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 febbraio 2019)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Simona BONAFÈ (S&D, IT) ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 132 emendamenti (emendamenti 1-132) alla proposta.

Il gruppo politico EFDD ha inoltre presentato un emendamento (emendamento 133) e anche il gruppo politico S&D ha presentato un emendamento (emendamento 134). I gruppi politici ALDE e Verts/ALE hanno presentato congiuntamente un emendamento (emendamento 135).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 12 febbraio 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-89 e 91-134 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0337),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0220/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018³,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0044/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

³ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell'Unione europea sono all'origine di una graduale scarsità d'acqua e del deterioramento della sua qualità. In particolare, i cambiamenti climatici e le siccità contribuiscono in misura significativa all'esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all'agricoltura e allo sviluppo urbano.

Emendamento

(1) Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell'Unione europea sono all'origine di una graduale scarsità d'acqua e del deterioramento della sua qualità. In particolare, i cambiamenti climatici, ***le condizioni meteorologiche imprevedibili*** e le siccità contribuiscono in misura significativa all'esaurimento delle riserve di acqua dolce dovuto all'agricoltura e allo sviluppo urbano.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) ***Incoraggiando il riutilizzo delle acque reflue trattate*** l'Unione potrebbe rafforzare la sua capacità di reazione di fronte ***alla crescente pressione*** sulle risorse idriche. La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ menziona il riutilizzo dell'acqua tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di adottare per conseguire gli obiettivi della direttiva, vale a dire uno stato ecologico buono sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee. La direttiva 91/271/CEE¹⁶ del Consiglio dispone che le acque reflue che sono state sottoposte a trattamento devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato.

Emendamento

(2) L'Unione potrebbe rafforzare la sua capacità di reazione di fronte ***alle crescenti pressioni*** sulle risorse idriche ***incoraggiando il riutilizzo delle acque reflue trattate, limitando il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, riducendo l'impatto degli scarichi di acque reflue urbane trattate nei corpi idrici, favorendo il risparmio idrico mediante l'utilizzo multiplo delle acque reflue urbane e garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dell'ambiente.*** La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ menziona il riutilizzo dell'acqua, ***insieme alla promozione dell'uso di tecnologie efficienti dal punto di vista idrico nell'industria e di tecniche di irrigazione a basso consumo idrico,*** tra le misure supplementari che gli Stati membri

possono decidere di adottare per conseguire gli obiettivi della direttiva, vale a dire uno stato ecologico buono sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee. La direttiva 91/271/CEE¹⁶ del Consiglio dispone che le acque reflue che sono state sottoposte a trattamento devono essere riutilizzate, ogniqualvolta ciò risulti appropriato.

¹⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

¹⁵ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

¹⁶ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Un problema particolare in molte zone è rappresentato dall'età e dalle cattive condizioni dell'infrastruttura di distribuzione delle acque reflue trattate, il che comporta un'enorme perdita di tali acque reflue trattate e il conseguente spreco delle risorse finanziarie investite nel trattamento. È pertanto opportuno attribuire priorità all'ammodernamento di tutte queste infrastrutture di canalizzazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee"¹⁷ la Commissione evidenzia il riutilizzo dell'acqua ***per l'irrigazione o per uso industriale come*** opzione alternativa di approvvigionamento idrico ***che merita l'attenzione dell'Unione.***

¹⁷ COM(2012) 673.

Emendamento

(3) Nella comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee"¹⁷ la Commissione evidenzia ***la necessità di istituire uno strumento di regolamentazione delle norme a livello dell'Unione per*** il riutilizzo dell'acqua, ***per rimuovere gli ostacoli a un uso diffuso di tale*** opzione alternativa di approvvigionamento idrico, ***che può in particolare contribuire a limitare la carenza idrica e a ridurre la vulnerabilità dei sistemi di approvvigionamento.***

¹⁷ COM(2012) 673.

Emendamento 5

Proposta di regolamento **Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea"¹⁸ stabilisce la gerarchia dei provvedimenti che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d'acqua e le siccità. La comunicazione sostiene che nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche, tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, e in cui la domanda è tuttora superiore alla

Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea"¹⁸ stabilisce la gerarchia dei provvedimenti che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione per gestire la scarsità d'acqua e le siccità. ***Al medesimo fine, sarebbe opportuno prevedere all'interno della direttiva 2000/60/CE una gerarchia vincolante di misure per una corretta gestione delle acque.*** La comunicazione sostiene che nelle regioni in cui tutte le misure di prevenzione sono state attuate

disponibilità di acqua, in alcune circostanze per ridurre l'impatto di siccità gravi potrebbe essere presa in considerazione la creazione di ulteriori infrastrutture di approvvigionamento idrico.

¹⁸ COM(2007) 414.

conformemente alla gerarchizzazione delle opzioni idriche, tenendo in debito conto la dimensione costi-benefici, e in cui la domanda è tuttora superiore alla disponibilità di acqua, in alcune circostanze per ridurre l'impatto di siccità gravi potrebbe essere presa in considerazione la creazione di ulteriori infrastrutture di approvvigionamento idrico.

¹⁸ COM(2007) 414.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 ottobre 2008 su come affrontare il problema della carenza idrica e della siccità nell'Unione europea^{1bis}, ricorda che nella gestione delle risorse idriche si dovrebbe privilegiare un approccio orientato alla domanda e si dice del parere che l'Unione debba adottare un approccio globale alla gestione delle risorse idriche, che abbini misure orientate alla domanda, misure per l'ottimizzazione delle risorse esistenti nel ciclo dell'acqua e misure per la creazione di nuove risorse, e che tale approccio debba includere considerazioni ambientali, sociali ed economiche.

^{1 bis} GUC 9 E del 15.1.2010, pag. 33.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Nel suo "Piano d'azione per l'economia circolare"¹⁹, la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l'elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua.

¹⁹ COM(2015) 614.

Emendamento

(5) Nel suo "Piano d'azione per l'economia circolare"¹⁹, la Commissione si è impegnata ad adottare una serie di azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate, compresa l'elaborazione di una proposta legislativa sulle prescrizioni minime applicabili al riutilizzo dell'acqua. ***La Commissione dovrebbe aggiornare il proprio piano d'azione e mantenere la risorsa idrica come aspetto prioritario su cui intervenire.***

¹⁹ COM(2015) 614.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane ***o da stabilimenti industriali***, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d'acqua o la desalinizzazione; ciononostante il ricorso a tale pratica è piuttosto limitato nell'Unione. Il motivo è parzialmente da ricercare nella mancanza di norme ambientali ***o*** sanitarie comuni dell'Unione per il riutilizzo dell'acqua, e, per quanto riguarda più in particolare i prodotti agricoli, nei potenziali ostacoli alla libera circolazione di tali

Emendamento

(6) Si stima che il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, ad esempio quelle provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, abbia un minore impatto ambientale rispetto ad altri metodi alternativi di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d'acqua o la desalinizzazione. Ciononostante il ricorso a tale pratica, ***che potrebbe ridurre gli sprechi d'acqua realizzando un risparmio idrico***, è piuttosto limitato nell'Unione. Il motivo è parzialmente da ricercare ***nell'elevato costo del sistema di riutilizzo delle acque reflue e*** nella mancanza di norme ambientali ***e*** sanitarie comuni dell'Unione per il riutilizzo dell'acqua, e, per quanto riguarda

prodotti irrigati con acque *depurate*.

più in particolare i prodotti agricoli, nei potenziali *rischi per la salute e l'ambiente e nei potenziali* ostacoli alla libera circolazione di tali prodotti irrigati con acque *recuperate*. *È inoltre opportuno tenere presente che in alcuni Stati membri l'infrastruttura di irrigazione è inadeguata o inesistente.*

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Il riuso dell'acqua potrebbe contribuire al recupero dei nutrienti contenuti nelle acque reflue trattate, e l'utilizzo di acque recuperate per fine irriguo in campo agricolo o forestale potrebbero essere infatti un modo per restituire i nutrienti, quali ad esempio azoto, fosforo e potassio, ai cicli biogeochimici naturali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Il riutilizzo a scopo irriguo delle acque adeguatamente trattate e recuperate ai sensi del presente regolamento dovrebbe svolgersi nel rispetto dell'ambiente. Pertanto il riutilizzo non dovrebbe risultare in un maggiore rilascio di azoto e fosforo, dal momento che l'eccesso di tali nutrienti causa l'eutrofizzazione dei suoli e dei corpi idrici superficiali e sotterranei,

danneggiando gli ecosistemi e concorrendo alla riduzione della biodiversità.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) Per garantire un riutilizzo efficace delle risorse idriche reflue urbane, è opportuno riconoscere che non tutti i tipi di acque riciclate possono essere usati per tutte le colture. È pertanto opportuno formare gli agricoltori affinché utilizzino i vari tipi di acqua riciclata in maniera ottimale per colture per cui la qualità dell'acqua utilizzata non ha implicazioni in termini di salute pubblica.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Potranno essere elaborate norme sanitarie in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque *depurate* soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque *depurate* destinate all'irrigazione agricola non sono troppo diverse da uno Stato membro all'altro. L'armonizzazione delle prescrizioni contribuirà anche all'efficiente funzionamento del mercato interno di tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità *e il monitoraggio* dell'acqua. Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere

(7) Potranno essere elaborate norme sanitarie *equivalenti* in materia di igiene alimentare applicabili ai prodotti agricoli irrigati con acque *recuperate* soltanto se le prescrizioni in materia di qualità delle acque *recuperate* destinate all'irrigazione agricola non sono troppo diverse da uno Stato membro all'altro. L'armonizzazione delle prescrizioni contribuirà anche all'efficiente funzionamento del mercato interno di tali prodotti. È pertanto opportuno introdurre un livello minimo di armonizzazione definendo prescrizioni minime per la qualità dell'acqua, *la frequenza del monitoraggio e i principali*

in parametri minimi applicabili alle acque recuperate e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari imposti, se necessario, dalle autorità competenti, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione adeguate. ***I gestori degli impianti di depurazione dovrebbero*** svolgere i principali compiti di gestione dei rischi ***al fine di individuare le prescrizioni minime più rigorose o supplementari applicabili alla qualità dell'acqua.*** I parametri sono basati sulla relazione tecnica del Centro comune di ricerca della Commissione e rispecchiano le norme internazionali in materia di riutilizzo dell'acqua.

compiti di gestione dei rischi. Tali prescrizioni minime dovrebbero consistere in parametri minimi applicabili alle acque recuperate e in altre prescrizioni qualitative più rigorose o supplementari imposti, se necessario, dalle autorità competenti, in aggiunta a eventuali misure di prevenzione adeguate. ***Il gestore dell'attrezzatura di recupero dovrebbe elaborare un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua in collaborazione con i pertinenti soggetti interessati e dovrebbe essere abilitato a individuare prescrizioni più rigorose o aggiuntive in relazione alla qualità delle acque recuperate. Il gestore dell'attrezzatura di recupero dovrebbe*** svolgere i principali compiti di gestione dei rischi ***collaborando almeno con il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua dovrebbe essere costantemente aggiornato e redatto secondo procedure standardizzate riconosciute internazionalmente.*** I parametri sono basati sulla relazione tecnica del Centro comune di ricerca della Commissione e rispecchiano le norme internazionali in materia di riutilizzo dell'acqua. ***Il Centro comune di ricerca della Commissione dovrebbe sviluppare parametri e metodi di misurazione per identificare la presenza di microplastiche e residui farmaceutici nelle acque recuperate.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La presenza di microplastiche può rappresentare una fonte di rischio per la salute umana e l'ambiente. Per tale ragione, nell'ambito di un esame

approfondito delle fonti, della distribuzione, della sorte e degli effetti delle microplastiche nel contesto del trattamento delle acque reflue, la Commissione dovrebbe sviluppare una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque reflue urbane trattate conformemente alla direttiva 91/271/CEE e recuperate ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) L'utilizzo di acque reflue non sufficientemente pulite per servizi pubblici come la pulizia delle strade o l'irrigazione di parchi e campi da golf può essere dannoso per la salute. La Commissione dovrebbe pertanto fissare obiettivi di qualità per il riutilizzo delle acque destinate ai servizi pubblici, al fine di tutelare la salute umana e animale e la qualità delle acque sotterranee e superficiali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua destinata all'irrigazione dovrebbero tenere conto del progresso scientifico, in particolare per quanto riguarda i controlli dei microinquinanti e delle nuove sostanze "emergenti", in modo da garantire un utilizzo sicuro

dell'acqua e proteggere l'ambiente e la salute pubblica.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quinquies) Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua dovrebbero tenere conto degli esperimenti effettuati, in particolare per quanto riguarda l'impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione e degli effluenti della metanizzazione.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il rispetto delle prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo n. 6 inteso a garantire a tutti l'accesso all'acqua e a servizi igienico-sanitari e la gestione sostenibile alle risorse idriche nonché un significativo aumento del riciclaggio e del riutilizzo dell'acqua in condizioni sicure a livello mondiale. Inoltre, il presente regolamento intende assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo alla tutela dell'ambiente.

(8) Il rispetto delle prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua dovrebbe ***essere coerente con la politica dell'Unione nel settore delle acque*** e contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo n. 6 inteso a garantire a tutti l'accesso all'acqua e a servizi igienico-sanitari e la gestione sostenibile alle risorse idriche nonché un significativo aumento del riciclaggio ***dell'acqua*** e del riutilizzo dell'acqua in condizioni sicure a livello mondiale ***al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 12, relativo al consumo e alla produzione sostenibili.*** Inoltre, il presente regolamento

intende assicurare l'applicazione dell'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea relativo alla tutela dell'ambiente.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) *Le prescrizioni in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano sono stabilite dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le risorse idriche utilizzate per l'approvvigionamento di acqua potabile non siano contaminate da acque recuperate, al fine di evitare un deterioramento della qualità dell'acqua potabile.*

^{1 bis}. Direttiva (UE) .../... concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L ... del ..., pag. ...).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) *In alcuni casi i gestori dell'attrezzatura di recupero trasportano e conservano le acque recuperate dopo l'uscita dall'attrezzatura di recupero, prima di consegnarle ai successivi soggetti della catena, quali il gestore della*

distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, o all'utilizzatore finale. È necessario definire il punto di conformità per chiarire dove cessa la responsabilità del gestore dell'attrezzatura di recupero e dove inizia la responsabilità del successivo soggetto della catena.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) La gestione dei rischi dovrebbe consistere nell'individuare e gestire i rischi in modo proattivo e integrare il concetto di produzione di acque *depurate* della qualità richiesta per usi specifici. La valutazione del rischio dovrebbe poggiare sui principali compiti di gestione dei rischi e individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell'acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale.

Emendamento

(9) La gestione dei rischi dovrebbe consistere nell'individuare e gestire i rischi in modo proattivo e integrare il concetto di produzione, *distribuzione, stoccaggio e utilizzo* di acque *recuperate* della qualità richiesta per usi specifici. La valutazione del rischio dovrebbe poggiare sui principali compiti di gestione dei rischi e *su un'applicazione rigorosa, tra l'altro, del principio di precauzione, nonché* individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell'acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. *La gestione dei rischi dovrebbe essere una responsabilità condivisa fra tutti i soggetti interessati dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. I ruoli e le responsabilità dei soggetti interessati dovrebbero essere chiaramente specificati nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua. Nel concedere un'autorizzazione, l'autorità competente dovrebbe poter richiedere l'attuazione di ulteriori misure di gestione dei rischi da parte dei pertinenti soggetti interessati dal piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Una collaborazione e interazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di recupero dell'acqua dovrebbe essere una condizione necessaria per poter impostare i trattamenti di recupero secondo i requisiti necessari per gli specifici utilizzi e per poter programmare l'offerta di acqua recuperata in relazione alla domanda degli utilizzatori finali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Al fine di proteggere efficacemente l'ambiente e la salute umana, **occorre** che i gestori **degli impianti di depurazione** siano responsabili in via primaria della qualità delle acque **depurate**. Per conformarsi alle prescrizioni minime e alle eventuali altre condizioni stabilite dall'autorità competente, i gestori **degli impianti di depurazione** dovrebbero monitorare la qualità delle acque **depurate**. **Occorre** pertanto stabilire le prescrizioni minime applicabili al monitoraggio, definendo le frequenze delle attività di monitoraggio ordinarie e la tempistica e gli obiettivi prestazionali del controllo ai fini di validazione. Alcune prescrizioni applicabili alle attività ordinarie di monitoraggio sono specificate in conformità della direttiva

(10) Al fine di proteggere efficacemente l'ambiente, **inclusa la qualità del suolo**, e la salute umana, **è opportuno** che i gestori **dell'attrezzatura di recupero** siano responsabili in via primaria della qualità delle acque **recuperate al punto di conformità**. Per conformarsi alle prescrizioni minime e alle eventuali altre condizioni stabilite dall'autorità competente, i gestori **dell'attrezzatura di recupero** dovrebbero monitorare la qualità delle acque **recuperate rispettando le prescrizioni minime e le eventuali altre condizioni stabilite dalle autorità competenti**. **È** pertanto **opportuno** stabilire le prescrizioni minime applicabili al monitoraggio, definendo le frequenze delle attività di monitoraggio ordinarie e la

tempistica e gli obiettivi prestazionali del controllo ai fini di validazione. Alcune prescrizioni applicabili alle attività ordinarie di monitoraggio sono specificate in conformità della direttiva 91/271/CEE.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È necessario garantire l'utilizzo sicuro delle acque *depurate*, in modo da incoraggiare *il* riutilizzo dell'acqua a livello dell'Unione e rafforzare la fiducia del pubblico in tale pratica. L'erogazione di acque *depurate dovrebbe* pertanto essere *permessa* per usi specifici solo sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato a livello dell'Unione, nonché la tracciabilità e la trasparenza, le norme sostanziali applicabili a tale autorizzazione dovrebbero essere definite a livello di Unione. Le modalità dettagliate delle procedure per la concessione delle autorizzazioni dovrebbero tuttavia essere stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare procedure autorizzative esistenti, adattate per tener conto delle prescrizioni introdotte dal presente regolamento.

Emendamento

(11) È necessario garantire *l'approvvigionamento, lo stoccaggio* e l'utilizzo sicuro delle acque *recuperate*, in modo da incoraggiare *lo sviluppo del* riutilizzo dell'acqua a livello dell'Unione, *incentivando in particolare gli agricoltori dell'Unione ad adottare tale pratica*, e rafforzare la fiducia del pubblico in tale pratica. *Le quantità di acque reflue trattate utilizzate, la loro natura, i metodi di trattamento e le loro caratteristiche, indipendentemente dal modo in cui sono utilizzate, dovrebbero essere tali da garantire che il loro trattamento, utilizzo e stoccaggio (compresi l'irrorazione, l'irrigazione a goccia, lo stoccaggio o meno) non influiscano direttamente o indirettamente sulla salute umana o animale o sulla qualità del suolo e degli ambienti acquatici a breve, medio e lungo termine.* L'erogazione *e lo stoccaggio* di acque *recuperate dovrebbero* pertanto essere *permessi* per usi specifici solo sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri. Al fine di garantire un approccio armonizzato a livello dell'Unione, nonché la tracciabilità e la trasparenza, le norme sostanziali applicabili a tale autorizzazione dovrebbero essere definite a livello di Unione. Le modalità dettagliate delle procedure per la concessione delle autorizzazioni dovrebbero tuttavia essere stabilite dagli Stati membri, *le cui autorità*

competenti sono esse stesse responsabili di valutare i rischi che può presentare il riutilizzo dell'acqua. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare procedure autorizzative esistenti, adattate per tener conto delle prescrizioni introdotte dal presente regolamento.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L'approvvigionamento e lo stoccaggio delle acque recuperate e il loro uso da parte degli utilizzatori finali costituiscono parte integrante del sistema di riutilizzo dell'acqua. Nell'ambito del processo di approvvigionamento e stoccaggio, le acque recuperate possono subire alterazioni che possono influire negativamente sulla loro qualità chimica e biologica. Le acque recuperate dovrebbero essere utilizzate in modo appropriato rispetto alle classi di acque recuperate, alle caratteristiche delle colture e ai metodi di irrigazione. I principali compiti di gestione dei rischi dovrebbero tenere conto dei potenziali effetti negativi sulla salute e sulle matrici ambientali associati all'approvvigionamento, allo stoccaggio e all'uso previsto delle acque recuperate. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe elaborare documenti di orientamento che assistano le autorità competenti nell'esecuzione del controllo e del monitoraggio dell'approvvigionamento, dello stoccaggio e dell'uso delle acque recuperate.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) *Se sono necessari un gestore della distribuzione delle acque recuperate e un gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, tali gestori dovrebbero essere soggetti all'obbligo di autorizzazione. Se sono soddisfatti tutti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro dovrebbe rilasciare un'autorizzazione contenente tutte le condizioni e le misure necessarie stabilite nella valutazione del rischio per garantire una distribuzione e uno stoccaggio sicuri delle acque recuperate a vantaggio dell'utilizzatore finale.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Le disposizioni del presente regolamento sono complementari alle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi per la salute e l'ambiente. Onde assicurare un approccio olistico nei confronti degli eventuali rischi per la salute umana *e animale e per l'ambiente, i gestori degli impianti di depurazione e* le autorità competenti dovrebbero pertanto **tener conto degli** obblighi stabiliti in altre pertinenti normative dell'Unione, e segnatamente: le direttive del Consiglio 86/278/CEE, 91/676/CEE²⁰ e 98/83/CE²¹, le direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE, i regolamenti

(12) Le disposizioni del presente regolamento sono complementari alle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i possibili rischi per la salute e l'ambiente. Onde assicurare un approccio olistico nei confronti degli eventuali rischi per la salute umana, animale e **vegetale, nonché per la tutela dell'ambiente, ove applicabile**, le autorità competenti dovrebbero pertanto **adempiere agli** obblighi stabiliti in altre pertinenti normative dell'Unione, e segnatamente: le direttive del Consiglio 86/278/CEE, 91/676/CEE²⁰ e 98/83/CE²¹, le direttive 91/271/CEE e 2000/60/CE, i regolamenti

del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 178/2002²², (CE) n. 852/2004²³, (CE) n. 183/2005²⁴, (CE) n. 396/2005²⁵ e (CE) n. 1069/2009²⁶, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/7/CE²⁷, 2006/118/CE²⁸, 2008/105/CE²⁹ e 2011/92/UE³⁰, i regolamenti della Commissione (CE) n. 2073/2005³¹, (CE) n. 1881/2006³² e (CE) n. 142/2011³³.

²⁰ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

²¹ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

²² Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

²³ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

²⁴ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

²⁵ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

²⁶ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del

del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 178/2002²², (CE) n. 852/2004²³, (CE) n. 183/2005²⁴, (CE) n. 396/2005²⁵ e (CE) n. 1069/2009²⁶, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/7/CE²⁷, 2006/118/CE²⁸, 2008/105/CE²⁹ e 2011/92/UE³⁰, i regolamenti della Commissione (CE) n. 2073/2005³¹, (CE) n. 1881/2006³² e (CE) n. 142/2011³³.

²⁰ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

²¹ Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

²² Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

²³ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

²⁴ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

²⁵ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

²⁶ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

²⁷ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

²⁸ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

²⁹ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

³⁰ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

³¹ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

³² Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L

Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

²⁷ Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

²⁸ Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

²⁹ Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

³⁰ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

³¹ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

³² Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L

364 del 20.12.2006, pag. 5).

³³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

364 del 20.12.2006, pag. 5).

³³ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Ai fini del presente regolamento è opportuno che le attività di trattamento e quelle di recupero delle acque reflue urbane possano avvenire all'interno di uno stesso luogo fisico, mediante uno stesso impianto o attraverso più impianti separati. Inoltre, il gestore dell'impianto di trattamento dovrebbe poter coincidere con il gestore dell'impianto di recupero.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Al fine di promuovere maggiormente le operazioni di riutilizzo delle acque, l'indicazione di utilizzi specifici all'interno del presente regolamento non dovrebbe precludere la possibilità per gli Stati membri di

autorizzare ulteriori utilizzi per le acque recuperate, incluso il riutilizzo a fini industriali, ricreativi e ambientali, a condizione che gli Stati membri assicurino il rispetto dell'obbligo di garantire un alto livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di promuovere la fiducia nel riutilizzo dell'acqua dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico. La diffusione di informazioni in materia di riutilizzo idrico dovrebbe garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità e potrebbe risultare di particolare interesse anche per altre autorità pertinenti che potrebbero considerare il riutilizzo dell'acqua per un uso specifico.

Emendamento

(14) Al fine di promuovere la fiducia nel riutilizzo dell'acqua dovrebbero essere fornite informazioni al pubblico. La diffusione di informazioni **chiare, complete e aggiornate** in materia di riutilizzo idrico dovrebbe garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità e potrebbe risultare di particolare interesse anche per altre autorità pertinenti che potrebbero considerare il riutilizzo dell'acqua per un uso specifico. ***Al fine di incoraggiare il riutilizzo dell'acqua, gli Stati membri dovrebbero provvedere all'elaborazione di campagne informative di sensibilizzazione specifiche e adeguate ai vari soggetti interessati, nell'ottica di garantire che tali soggetti siano consapevoli del ciclo idrico urbano, della necessità del riutilizzo dell'acqua e dei relativi benefici, promuovendo così l'accettazione delle pratiche di riutilizzo dell'acqua da parte dei portatori di interessi e la loro partecipazione alle stesse.***

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) L'educazione e la formazione degli utilizzatori finali che partecipano all'irrigazione agricola rivestono primaria importanza in quanto componenti dell'attuazione e del mantenimento di misure preventive. Gli utilizzatori finali dovrebbero essere pienamente informati in merito all'uso appropriato delle acque recuperate, in quanto essi sono particolarmente vulnerabili. È opportuno attuare una serie di misure preventive in relazione all'esposizione umana, ad esempio l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il lavaggio delle mani e l'igiene personale. Il monitoraggio della corretta applicazione di tali misure dovrebbe rientrare tra i principali compiti di gestione dei rischi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 16

(16) Al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime vigenti e i principali compiti di gestione dei rischi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare dette prescrizioni e detti compiti. Inoltre, per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, la Commissione dovrebbe poter anche adottare atti delegati ad integrazione dei principali compiti di gestione dei rischi definendo specifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione

(16) Al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime vigenti e i principali compiti di gestione dei rischi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare dette prescrizioni e detti compiti, **senza compromettere le possibilità di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate.** Inoltre, per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, la Commissione dovrebbe poter anche adottare atti delegati ad integrazione dei principali compiti di gestione dei rischi

svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"³⁷ del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

³⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

definendo specifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

³⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità delle acque **depurate** alle condizioni indicate nell'autorizzazione. In caso di mancata conformità, dovrebbero imporre al gestore **dell'impianto di depurazione** di adottare le misure necessarie per garantire la conformità. I gestori di **impianti di depurazione** dovrebbero sospendere immediatamente l'erogazione delle acque **depurate** ogniqualvolta la mancata conformità **comporti** un significativo rischio per l'ambiente o per la salute umana.

Emendamento

(18) Le autorità competenti dovrebbero verificare la conformità delle acque **recuperate** alle condizioni indicate nell'autorizzazione. In caso di mancata conformità, dovrebbero imporre al gestore **dell'attrezzatura di recupero** di adottare le misure necessarie per garantire la conformità. I gestori di **attrezzature di recupero** dovrebbero sospendere immediatamente l'erogazione delle acque **recuperate** ogniqualvolta la mancata conformità **superi determinati valori massimi, comportando di conseguenza** un significativo rischio per l'ambiente o per la salute umana. **Le autorità competenti dovrebbero operare in stretta**

collaborazione con gli utilizzatori finali per agevolare il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate. Le autorità competenti dovrebbero controllare e monitorare l'erogazione, lo stoccaggio e l'utilizzo delle acque recuperate tenendo conto dei pertinenti rischi per la salute e l'ambiente.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Al fine di sviluppare e promuovere il più possibile il riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate, è opportuno che l'Unione europea sostenga la ricerca e lo sviluppo in materia, tramite il programma Orizzonte Europa, onde migliorare in misura significativa l'affidabilità delle acque reflue adeguatamente trattate e i metodi sostenibili per il loro utilizzo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) Al fine di tutelare efficacemente l'ambiente e la salute umana gli Stati membri, in collaborazione con i portatori di interessi, dovrebbero introdurre controlli della qualità del suolo a breve, medio e lungo termine.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 quater) Il presente regolamento mira a incoraggiare l'utilizzo sostenibile dell'acqua. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione dovrebbe impegnarsi a utilizzare i programmi dell'Unione, fra cui il programma LIFE, onde sostenere le iniziative locali di riutilizzo delle acque reflue adeguatamente trattate.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità ***dell'acqua*** e al relativo monitoraggio, così come l'obbligo di svolgere principali compiti di gestione dei rischi determinati per garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche.

1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità ***delle acque recuperate*** e al relativo monitoraggio, così come l'obbligo di svolgere principali compiti di gestione dei rischi determinati per garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche, ***e contribuisce agli obiettivi indicati nella direttiva 2000/60/CE.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Finalità del presente regolamento è

2. Finalità del presente regolamento è

garantire la sicurezza delle acque *depurate* per l'uso che si prevede di farne, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, di affrontare in modo coordinato in tutta l'Unione il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e di contribuire *anche al* buon funzionamento del mercato interno.

garantire la sicurezza delle acque *recuperate* per l'uso che si prevede di farne, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, *riducendo al tempo stesso gli effetti negativi dell'uso della risorsa idrica e migliorandone l'efficienza*, di affrontare in modo coordinato in tutta l'Unione il problema della scarsità idrica, *le questioni legate ai cambiamenti climatici, gli obiettivi ambientali dell'Unione* e le risultanti pressioni sulle risorse idriche, e di contribuire *alla diffusione di soluzioni sostenibili per l'utilizzo delle risorse idriche, di sostenere la transizione verso un'economia circolare e di assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il* buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le risorse idriche utilizzate per l'approvvigionamento di acqua potabile non siano contaminate da acque recuperate.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle acque **depurate** destinate a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1.

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle acque **recuperate** destinate a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1.

Il presente regolamento non si applica ai progetti pilota incentrati sul riutilizzo dell'acqua negli impianti di recupero.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

3. "utilizzatore finale": la persona fisica o giuridica che utilizza acque **depurate**;

Emendamento

3. "utilizzatore finale": la persona fisica o giuridica **o l'entità pubblica o privata** che utilizza acque **recuperate per l'uso che si prevede di farne**;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. "acque reflue trattate": le acque reflue urbane che sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE;

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione

5. "acque **depurate**": le acque reflue **urbane** che **sono state trattate conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE** e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in **un impianto di depurazione**;

Emendamento

5. "acque **recuperate**": le acque reflue **trattate** che sono state sottoposte a ulteriore trattamento in **un'attrezzatura di recupero che ne rende la qualità adeguata all'uso che si prevede di farne**;

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. "riutilizzo di acque": impiego di acque recuperate di una determinata qualità idonee ad un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, per mezzo di una rete di distribuzione, in parziale o totale sostituzione dell'impiego di acque superficiali o sotterranee;

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

6. "**impianto di depurazione**": un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o **altro impianto** che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua idonea ad un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, del

Emendamento

6. "**attrezzatura di recupero**": **una parte di** un impianto di trattamento delle acque reflue urbane o **altra attrezzatura** che effettua un ulteriore trattamento delle acque reflue urbane **precedentemente trattate** conformemente alle prescrizioni della direttiva 91/271/CEE al fine di produrre acqua **recuperata** idonea ad un

presente regolamento;

uso specificato nell'allegato I, sezione 1, del presente regolamento, ***incluse le infrastrutture di stoccaggio e le infrastrutture per la consegna delle acque recuperate all'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate o all'utilizzatore finale;***

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

7. "gestore ***dell'impianto di depurazione***": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla ***un impianto di depurazione***;

Emendamento

7. "gestore ***dell'attrezzatura di recupero***": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla ***un'attrezzatura di recupero***;

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. "infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate": un sistema di condotte e pompe dedicate o altre attrezzature di trasporto dedicate per la consegna delle acque recuperate all'utilizzatore finale, incluse eventuali strutture per la loro equalizzazione, l'ulteriore trattamento e lo stoccaggio, diverse da quelle dell'attrezzatura di recupero;

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. "gestore della distribuzione delle acque recuperate": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate;

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quater. "infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate": un sistema di attrezzature dedicate per lo stoccaggio delle acque recuperate;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 quinquies. "gestore dello stoccaggio delle acque recuperate": la persona fisica o giuridica che gestisce o controlla l'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate;

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione

Emendamento

11. "misura preventiva": **qualsiasi** azione o attività che può essere attuata per prevenire o eliminare un rischio per

11. "misura preventiva": **un'**azione o attività **appropriata** che può essere attuata per prevenire o eliminare un rischio per

l'ambiente e la salute, o per ridurlo a un livello accettabile.

l'ambiente e la salute, o per ridurlo a un livello accettabile;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 bis. *"punto di conformità": il punto in cui il gestore dell'attrezzatura di recupero consegna le acque recuperate al successivo soggetto della catena;*

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 ter. *"microinquinante": sostanza indesiderabile rintracciabile nell'ambiente in concentrazioni molto basse ai sensi dell'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE.*

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi del gestore *dell'impianto di depurazione* per quanto riguarda la qualità dell'acqua

Obblighi del gestore *dell'attrezzatura di recupero* per quanto riguarda la qualità dell'acqua

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il gestore **dell'impianto di depurazione** provvede a che le acque **depurate** destinate a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, siano conformi, **all'uscita dell'impianto di depurazione** (punto di conformità):

- (a) alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;
- (b) a ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda la qualità dell'acqua.

Emendamento

1. Il gestore **dell'attrezzatura di recupero** provvede a che le acque **recuperate** destinate a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, siano conformi, **nel** punto di conformità:

- (a) alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;
- (b) a ogni altra condizione stabilita dall'autorità competente nella pertinente autorizzazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda la qualità dell'acqua.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il gestore dell'attrezzatura di recupero garantisce inoltre che all'interno dell'attrezzatura di recupero siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo -1.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Dopo il punto di conformità, la qualità dell'acqua non è più responsabilità del gestore dell'attrezzatura di recupero, ma diventa responsabilità del successivo soggetto della catena.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare il presente regolamento ai sensi dell'articolo 14, al fine di adeguare al progresso tecnico e scientifico le prescrizioni minime di cui all'allegato I, sezione 2.

soppresso

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Obblighi del gestore della distribuzione delle acque recuperate, del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate e degli utilizzatori finali

1. Il gestore della distribuzione delle acque recuperate garantisce che la qualità delle acque recuperate all'interno dell'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia mantenuta almeno al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. Il gestore della distribuzione delle acque recuperate garantisce inoltre che all'interno dell'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo -1.

All'atto di concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente può chiedere l'adozione di ulteriori misure di gestione dei rischi in relazione ai compiti del gestore della distribuzione delle acque recuperate e specificare le ulteriori prescrizioni e misure preventive necessarie in conformità dell'allegato II, lettere b) e c).

2. Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate garantisce che la qualità delle acque recuperate all'interno dell'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate sia mantenuta almeno al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate garantisce inoltre che all'interno dell'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate siano pienamente attuate almeno le misure di gestione dei rischi stabilite nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5, paragrafo -1.

All'atto di concedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 7, l'autorità competente può chiedere l'adozione di ulteriori misure di gestione dei rischi in relazione ai compiti del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate e specificare le ulteriori prescrizioni e misure preventive necessarie in conformità dell'allegato II, lettere b) e c).

3. La qualità delle acque recuperate utilizzate dagli utilizzatori finali è almeno pari al livello stabilito all'allegato I, sezione 2. L'autorità competente può stabilire prescrizioni aggiuntive in relazione agli obblighi degli utilizzatori finali rispetto a quelle definite all'allegato I, sezione 2.

4. La Commissione elabora documenti di orientamento per assistere le autorità competenti nell'attuazione delle prescrizioni relative al controllo e al monitoraggio della produzione, della distribuzione, dello stoccaggio e dell'utilizzo delle acque recuperate.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il gestore dell'attrezzatura di recupero elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua in collaborazione con i pertinenti soggetti di cui al paragrafo 1. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua si basa sui principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II, lettera a), stabilisce eventuali prescrizioni aggiuntive rispetto a quelle indicate all'allegato I, conformemente all'allegato II, lettera b), e individua i pericoli, i rischi e le misure preventive adeguate conformemente all'allegato II, lettera c).

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *Ai fini* della produzione e dell'erogazione di acque depurate, la gestione dei rischi è effettuata dal gestore dell'impianto di depurazione in consultazione con i seguenti soggetti:

Emendamento

1. *Al fine di garantire la sicurezza* della produzione, *della distribuzione, dello stoccaggio e dell'utilizzo delle acque recuperate, l'autorità competente supervisiona la gestione dei rischi* in consultazione con i seguenti soggetti:

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) il gestore dell'impianto o degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che approvvigiona *d'acqua l'impianto di depurazione*, se diverso dal gestore *dell'impianto di depurazione*;

Emendamento

(a) il gestore dell'impianto o degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che approvvigiona *di acque reflue trattate l'attrezzatura di recupero secondo le prescrizioni di qualità di cui alla direttiva 91/271/CEE*, se diverso dal gestore *dell'attrezzatura di recupero*;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il gestore dell'attrezzatura di recupero;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) il gestore della distribuzione delle acque recuperate;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a quater) il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) qualsiasi altra parte ritenuta pertinente *dal gestore dell'impianto di depurazione.*

c) qualsiasi altra parte ritenuta pertinente *dall'autorità competente.*

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il gestore *dell'impianto* di *depurazione elabora un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua sulla base dei principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II. Il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua propone le eventuali prescrizioni, in aggiunta a quelle specificate nell'allegato I, necessarie per attenuare ulteriormente i rischi e individua, tra l'altro, i pericoli, i rischi e le misure di prevenzione adeguate.*

Emendamento

2. Il gestore *dell'attrezzatura* di *recupero, il gestore della distribuzione delle acque recuperate e il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate svolgono almeno i compiti di gestione dei rischi definiti nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui al paragrafo 1. I metodi di gestione dei rischi utilizzati dal gestore dell'attrezzatura di recupero, dal gestore della distribuzione delle acque recuperate e dal gestore dello stoccaggio delle acque recuperate si basano su metodologie riconosciute a livello internazionale.*

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nell'autorizzazione pertinente concessa in conformità dell'articolo 7, l'autorità competente può specificare compiti e responsabilità diversi per i differenti attori coinvolti nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Se il tipo di coltura da irrigare è destinato ad essere commercializzato in più forme diverse e rientra in più classi di qualità delle acque recuperate, il gestore della struttura di recupero è tenuto a fornire all'agricoltore acqua corrispondente alla classe di qualità più elevata, tra quelle interessate.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 14, atti delegati intesi a modificare il presente regolamento, al fine di adattare al progresso tecnico e scientifico i principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II.

soppresso

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è ***inoltre*** conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 14, atti delegati ad integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 14, atti delegati ad integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali compiti di gestione dei rischi di cui all'allegato II.

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il ... [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'introduzione una metodologia per la misurazione della presenza di microplastiche nelle acque depurate che possono essere oggetto di prescrizioni supplementari in base alla valutazione del rischio di cui all'allegato II, punto 4.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora sospetti che l'acqua stoccata nei casi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, non soddisfi i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento, l'utilizzatore finale è tenuto a:

- a) informare immediatamente l'autorità sanitaria interessata fornendo, se del caso, gli elementi disponibili;*
- b) cooperare pienamente con l'autorità competente interessata al fine di verificare e stabilire i motivi del sospetto e dell'eventuale presenza di sostanze o valori non autorizzati di cui all'allegato 1, sezione 2, tabelle 2 e 4.*

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Domanda di autorizzazione
dell'erogazione di acque *depurate*

Emendamento

Domanda di autorizzazione *per la
produzione, la distribuzione e lo
stoccaggio* di acque *recuperate*

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *L'erogazione* di acque *depurate* destinate a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un'autorizzazione.

Emendamento

1. *La produzione, la distribuzione o lo stoccaggio* di acque *recuperate* destinate a un uso specificato nell'allegato I, sezione 1, è subordinata al rilascio di un'autorizzazione.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il gestore presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui *l'impianto di depurazione* è in funzione o si prevede che entri in funzione.

Emendamento

2. Il gestore *dell'attrezzatura di recupero* presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui *l'attrezzatura di recupero* è in funzione o si prevede che entri in funzione.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

- a) un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua elaborato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2;

Emendamento

- a) un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua elaborato conformemente all'articolo 5, paragrafo **-1**;

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) i dati disponibili più recenti per dimostrare la conformità delle acque reflue sottoposte a trattamento ai sensi della direttiva 1991/271/CEE nell'impianto di recupero da cui provengono le acque destinate al recupero;

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

- b) una descrizione delle modalità con cui il gestore ***dell'impianto di depurazione*** si conformerà alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;

Emendamento

- b) una descrizione delle modalità con cui il gestore ***dell'attrezzatura di recupero*** si conformerà, ***al punto di conformità***, alle prescrizioni minime di qualità dell'acqua di cui all'allegato I, sezione 2;

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) una descrizione delle modalità con cui il gestore *dell'impianto di depurazione* si conformerà alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

Emendamento

c) una descrizione delle modalità con cui il gestore *dell'attrezzatura di recupero* si conformerà, **al punto di conformità**, alle prescrizioni supplementari proposte nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il gestore della distribuzione delle acque recuperate presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate è in funzione o si prevede che entri in funzione. La domanda include una descrizione delle modalità secondo cui il gestore della distribuzione delle acque recuperate rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate presenta una domanda volta al rilascio dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, o alla modifica di un'autorizzazione esistente, all'autorità competente dello Stato membro in cui l'infrastruttura di stoccaggio delle acque recuperate è in funzione o si prevede che entri in funzione. La domanda include una descrizione delle modalità secondo cui il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate rispetta gli obblighi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare ***l'autorità*** del settore idrico, se ***diversa*** dall'autorità competente;

a) altre autorità dello stesso Stato membro, in particolare ***le autorità*** del settore idrico ***e del settore sanitario***, se ***diverse*** dall'autorità competente;

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità competente decide se concedere l'autorizzazione entro 3 mesi dal

2. L'autorità competente ***valuta la domanda, avvalendosi di un supporto***

ricevimento della domanda completa di cui all'articolo 6, **paragrafo 3, lettera a)**. L'autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo.

scientifico adeguato, e decide se concedere o negare l'autorizzazione entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all'articolo 6, **paragrafi 2, 3, 3 bis e 3 ter**. L'autorità competente che ha bisogno di più tempo a motivo della complessità della domanda ne informa **senza indugio** il richiedente, indicando la data probabile in cui la decisione verrà presa e fornisce le motivazioni del ritardo. **L'autorità competente deve adottare, in ogni caso, una decisione entro sei mesi dal ricevimento della domanda completa di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3, 3 bis e 3 ter.**

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) ogni altra condizione necessaria per **attenuare** eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l'ambiente.

Emendamento

c) ogni altra condizione necessaria per **eliminare** eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e animale o per l'ambiente.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Qualora condizioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 3, lettere da a) a c) non fossero già incluse nel piano di gestione del rischio di cui all'articolo 5, l'autorità competente provvede senza indugio all'aggiornamento del piano.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'autorità competente verifica che, **al punto di conformità**, le acque **depurate** rispettino le condizioni indicate **nell'autorizzazione**. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità:

Emendamento

1. L'autorità competente verifica che le acque **recuperate** rispettino le condizioni indicate **nelle autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 7**. La verifica della conformità è eseguita secondo le seguenti modalità:

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di non conformità, l'autorità competente impone al gestore **dell'impianto di depurazione** di adottare **senza indugio** tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità.

Emendamento

2. In caso di non conformità, l'autorità competente impone al gestore **dell'attrezzatura di recupero, al gestore della distribuzione delle acque recuperate o al gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, se del caso**, di adottare **rapidamente** tutte le misure necessarie per ripristinare la conformità **e di informare immediatamente gli utilizzatori finali interessati**.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Se la mancata conformità comporta un rischio significativo per l'ambiente o per la salute umana**, il gestore

Emendamento

3. **Se il valore puntuale di qualsiasi parametro risulta superiore alle prescrizioni minime di qualità delle acque**

dell'impianto di depurazione sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque *depurate fino a che* l'autorità competente *stabilisca* che la conformità è stata ripristinata.

di cui all'allegato I, sezione 2, lettera a), il gestore *dell'attrezzatura di recupero* sospende immediatamente ogni ulteriore erogazione delle acque *recuperate per uno specifico utilizzo*. L'autorità competente *può stabilire* che la conformità è stata ripristinata *solo dopo che il valore puntuale del parametro o dei parametri che superano le prescrizioni minime di qualità delle acque sia rientrato al di sotto del valore minimo consentito in almeno tre controlli consecutivi*.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni di autorizzazione *dell'impianto* di depurazione, il gestore informa immediatamente l'autorità competente e l'utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all'autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.

Emendamento

4. In caso di incidente che pregiudichi la conformità alle condizioni di autorizzazione *dell'attrezzatura* di depurazione, il gestore *della distribuzione delle acque recuperate o il gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, come applicabile*, informa immediatamente l'autorità competente e l'utilizzatore finale o gli utilizzatori finali che potrebbero potenzialmente esserne interessati, e comunica all'autorità competente le informazioni necessarie per valutare le conseguenze di tale incidente.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Dopo aver concesso un'autorizzazione a norma dell'articolo 7,

l'autorità competente verifica regolarmente la conformità da parte del gestore dell'attrezzatura di recupero, del gestore della distribuzione delle acque recuperate e del gestore dello stoccaggio delle acque recuperate, con le misure previste nel piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua.

Emendamento 134

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Qualora al punto di conformità l'acqua depurata non risulti conforme, e la distribuzione o lo stoccaggio della suddetta acqua depurata non conforme provochino contaminazione del terreno o di prodotti agricoli, con conseguenti rischi per la salute e l'ambiente, il gestore dell'impianto di depurazione in questione è ritenuto responsabile dei danni e ne risponde.

Emendamento 91

**Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Campagne di sensibilizzazione

Gli Stati membri organizzano campagne di informazione e sensibilizzazione destinate ai potenziali utilizzatori finali, inclusi i cittadini, concernenti la sicurezza del riutilizzo delle acque e il risparmio

delle risorse idriche derivante dal riutilizzo delle acque.

Gli Stati membri realizzano altresì campagne di informazione rivolte agli agricoltori per garantire che essi utilizzino le acque recuperate sulle colture in modo ottimale, così da evitare qualsiasi impatto negativo sul piano sanitario e ambientale.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online informazioni adeguate *e aggiornate* in materia di riutilizzo dell'acqua. Tali informazioni riguardano, tra l'altro:

Emendamento

1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, *e l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE*, gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione del pubblico online *o attraverso altre modalità di facile utilizzo*, informazioni adeguate, *aggiornate ed accessibili* in materia di riutilizzo dell'acqua, *rispettando le regole di protezione dei dati*. Tali informazioni riguardano, tra l'altro:

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la percentuale di utilizzo di acqua recuperata rispetto al totale di acqua dolce impiegata per gli usi contemplati dal presente regolamento;

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la percentuale di acque depurate nello Stato membro, erogate in conformità al presente regolamento rispetto al volume totale delle acque reflue urbane trattabili;

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, che stabilisce norme generali destinate agli operatori del settore alimentare e si applica alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione e alla commercializzazione degli alimenti destinati al consumo umano, le autorità competenti comunicano agli utilizzatori il livello massimo di nutrienti presente nelle acque reflue adeguatamente depurate fornite, in modo che gli utilizzatori, agricoltori inclusi, possano assicurarsi di rispettare i livelli di nutrienti prescritti dalla normativa unionale pertinente.

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire disposizioni particolareggiate per quanto riguarda il formato e le modalità di presentazione delle informazioni da fornire a norma del

soppresso

paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) elaborare e pubblicare entro il... **[tre** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e aggiornare successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e le altre informazioni che devono essere rese disponibili online al pubblico in conformità all'articolo 10;

Emendamento

a) elaborare e pubblicare entro il... **[quattro** anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e aggiornare successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e le altre informazioni che devono essere rese disponibili online al pubblico in conformità all'articolo 10;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione, entro ... **[6** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, sui seguenti elementi:

Emendamento

1. La Commissione, entro ... **[cinque** anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], effettua una valutazione del presente regolamento. Tale valutazione si basa, almeno, sui seguenti elementi:

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) le esperienze precedentemente effettuate, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione nonché di effluenti di metanizzazione.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) la crescente presenza di microinquinanti e di nuove sostanze dette "emergenti" nelle acque riutilizzate.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nel contesto della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta la fattibilità di:

- a) estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alle acque recuperate destinate ad ulteriori usi specifici, compreso il riutilizzo a fini industriali;*
- b) estendere le prescrizioni del presente regolamento all'utilizzo indiretto di acque reflue depurate;*
- c) stabilire le prescrizioni minime applicabili alla qualità delle acque reflue depurate ai fini della ricarica delle falde acquifere.*

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Se del caso, la Commissione accompagna la valutazione di cui al paragrafo 1 con una proposta legislativa.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

Articolo 16

Sanzioni

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro ... ***[tre]*** anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento], notificano alla Commissione tali sanzioni e provvedimenti e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro ... ***[quattro]*** anni dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento], notificano alla Commissione tali sanzioni e provvedimenti e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 17

Testo della Commissione

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da ... **[un anno]** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Emendamento

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da ... **[due anni]** dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 1

Testo della Commissione

Sezione 1. Utilizzi delle acque depurate di cui all'articolo 2

a) Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

- colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;
- colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione

Emendamento

Sezione 1. Utilizzi delle acque depurate di cui all'articolo 2

a) Irrigazione agricola

Per irrigazione agricola s'intende l'irrigazione dei seguenti tipi di colture:

- colture alimentari da consumare crude, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano allo stato crudo o non lavorato;
- colture alimentari trasformate, ossia colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano non allo stato crudo ma dopo un processo di trasformazione

(cottura o lavorazione industriale);
— colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

(cottura o lavorazione industriale);
— colture non alimentari, ossia colture i cui prodotti non sono destinati al consumo umano (ad esempio, pascoli, colture da foraggio, da fibra, da ornamento, da sementi, da energia e per tappeto erboso).

Fatta salva la pertinente normativa dell'Unione nei settori ambientale e sanitario, gli Stati membri possono utilizzare le acque recuperate per ulteriori utilizzi quali il riutilizzo a fini industriali ed a fini ricreativi e ambientali.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2.1. Prescrizioni minime applicabili alle acque **depurate da destinare** all'irrigazione agricola

Emendamento

2.1. Prescrizioni minime applicabili alle acque **recuperate destinate** all'irrigazione agricola

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – tabella 1

Testo della Commissione

Classe minima di qualità delle acque depurate	Categoria di coltura	Tecniche di irrigazione
A	Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice da consumare crude e le piante alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate	Tutte
B	Colture alimentari da	Tutte

C	consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque recuperate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l'alimentazione di animali da latte o da carne	<i>Unicamente irrigazione a goccia*</i>
D	Colture industriali, da energia e da sementi	Tutte

(*) L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d'acqua. L'acqua viene erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati "emettitori" o "gocciolatori".

Emendamento

Classe minima di qualità delle acque depurate	Categoria di coltura	Tecniche di irrigazione
A	Tutte le colture alimentari, comprese le piante da radice da consumare crude e le piante alimentari la cui parte commestibile è a diretto contatto con le acque depurate	Tutte
B	Colture alimentari da consumare crude la cui parte commestibile è prodotta al di sopra del livello del terreno e non è a diretto contatto con le acque recuperate, colture alimentari trasformate e colture non alimentari, comprese le colture per l'alimentazione di animali da latte o da carne	Tutte
C	Colture industriali, da energia e da sementi	<i>Solo metodi di irrigazione che non comportano un contatto diretto tra la coltura e l'acqua recuperata. Ad esempio, l'irrigazione a goccia.*</i>
D	Colture industriali, da energia e da sementi	Tutte

(*) L'irrigazione a goccia (o irrigazione localizzata) è un sistema di microirrigazione capace di somministrare acqua alle piante sotto forma di gocce o di sottili flussi d'acqua. L'acqua viene

erogata a bassissima portata (2-20 litri/ora) sul terreno o direttamente al di sotto della sua superficie da un sistema di tubi di plastica di piccolo diametro dotati di ugelli denominati "emettitori" o "gocciolatori".

Motivazione

Emendamento necessario per consentire maggiore innovazione nei metodi di irrigazione più efficienti.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera a – tabella 2

Testo della Commissione

Classe di qualità delle acque depurate	Obiettivo <i>tecnologico indicativo</i>	<i>Prescrizioni di qualità</i>				
		E. coli (cfu/100 ml)	3OD ₅ (mg/l)	TSS (mg/l)	Torbidità (NTU)	Altro
A	Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione	≤10 o al di sotto del limite di rivelabilità	≤10	≤1 0	≤5	Legionella spp.: <1 000 ufc/l se vi è rischio di disseminazione via aerosol in serra
B	Trattamento secondario e disinfezione	≤100	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE ¹ del Consiglio	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio	-	Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤1 uovo/l per irrigazione di pascoli o colture da foraggio
C	Trattamento secondario e disinfezione	≤1 000	(allegato I, tabella 1)	(allegato I, tabella 1)	-	
D	Trattamento secondario e disinfezione	≤10 000			-	

¹ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

Emendamento

Classe di qualità delle acque depurate	Trattamento <i>adeguato indicativo</i>	<i>Valore limite</i>				
		E. coli (cfu/100 ml)	BOD ₅ (mg/l)	TSS (mg/l)	Torbidità (NTU)	Altro
A	Trattamento secondario, filtrazione e disinfezione	≤10 o al di sotto del limite di rivelabilità	≤10	≤10	≤5	Legionella spp.: <1 000 ufc/l se vi è rischio di disseminazione via aerosol in serra
B	Trattamento secondario e disinfezione	≤100	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE ¹ del Consiglio (allegato I, tabella 1)	Ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (allegato I, tabella 1)	-	Nematodi intestinali (uova di elminti): ≤1 uovo/l per irrigazione e di pascoli o colture da foraggio
C	Trattamento secondario e disinfezione	≤1 000			-	Salmonella: assenti
D	Trattamento secondario e disinfezione	≤10 000			-	

¹ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera a – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione

- i valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni. Nessuno dei valori dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali;

Emendamento

- i valori indicati per E. coli, Legionella spp. e nematodi intestinali sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni. Nessuno dei valori **massimi** dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile di 1 unità logaritmica rispetto al valore indicato per E. coli e Legionella e il 100 % del valore indicato per i nematodi intestinali. **Il requisito per garantire che vi è un'assenza di salmonella è da riferirsi al 100% dei campioni.**

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera a – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione

- i valori indicati per BOD₅, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni. Nessuno dei valori dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile del 100 % del valore indicato.

Emendamento

- i valori indicati per BOD₅, TSS e torbidità nella classe A sono rispettati in almeno il 90 % dei campioni. Nessuno dei valori **massimi** dei campioni può eccedere la deviazione massima ammissibile del 100 % del valore indicato.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione

I gestori **degli impianti di depurazione** effettuano il controllo di routine per verificare che le acque depurate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla lettera (a). Il controllo di routine deve far parte delle procedure di verifica del **sistema** di riutilizzo dell'acqua.

Emendamento

I gestori **dell'attrezzatura di recupero** effettuano il controllo di routine per verificare che le acque recuperate siano conformi alle prescrizioni minime di qualità delle acque di cui alla lettera a). Il controllo di routine deve far parte delle procedure di verifica del **progetto** di riutilizzo dell'acqua.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I campioni da utilizzare per verificare la conformità con i parametri biologici al punto di conformità sono prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che ***l'impianto di depurazione*** sia ***messo*** in funzione, sia modificata l'apparecchiatura o siano aggiunti nuove apparecchiature o processi.

Il controllo di validazione deve essere effettuato prima che ***l'attrezzatura di recupero*** sia ***messa*** in funzione, sia modificata l'apparecchiatura o siano aggiunti nuove apparecchiature o processi ***e ogni volta che sia concessa una nuova autorizzazione o sia modificata un'autorizzazione esistente.***

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il controllo di validazione è eseguito per la classe A di qualità delle acque depurate, ossia quella cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di \log_{10}) sono rispettati. Il controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati a ciascun gruppo di agenti patogeni (batteri, virus e protozoi). I microrganismi indicatori selezionati sono l'E. coli per i

Il controllo di validazione è eseguito per la classe A di qualità delle acque depurate, ossia quella cui si applicano le prescrizioni più rigorose, per valutare se gli obiettivi prestazionali (riduzione di \log_{10}) sono rispettati. Il controllo di validazione comporta il monitoraggio dei microrganismi indicatori associati a ciascun gruppo di agenti patogeni (batteri, virus e protozoi). I microrganismi indicatori selezionati sono l'E. coli per i

batteri patogeni, i colifagi F-specifici, colifagi somatici o colifagi per i virus patogeni e le spore di *Clostridium perfringens* o i solfobatteri sporigeni per i protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di log₁₀) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati sono riportati nella tabella 4 e devono essere soddisfatti all'uscita **dall'impianto di depurazione (punto di conformità)**, considerando le concentrazioni dell'effluente di acque reflue crude che entra nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

batteri patogeni, i colifagi F-specifici, colifagi somatici o colifagi per i virus patogeni e le spore di *Clostridium perfringens* o i solfobatteri sporigeni per i protozoi. Gli obiettivi prestazionali (riduzione di log₁₀) per il controllo di validazione relativo ai microrganismi indicatori selezionati sono riportati nella tabella 4 e devono essere soddisfatti all'uscita **dall'attrezzatura di recupero**, considerando le concentrazioni dell'effluente di acque reflue crude che entra nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. **Almeno il 90 % dei campioni di validazione deve raggiungere o superare l'obiettivo prestazionale.**

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se un indicatore biologico non è presente in quantità sufficiente nelle acque reflue crude per ottenere la riduzione di log₁₀, l'assenza di tale indicatore biologico nell'effluente significa che i requisiti della validazione sono rispettati. Le prestazioni per quanto riguarda l'obiettivo di conformità possono essere stabilite mediante controllo analitico, aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – tabella 4 – nota 1

Testo della Commissione

(*) Ai fini del controllo di validazione possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento *Campylobacter*, *Rotavirus* e *Cryptosporidium* al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di \log_{10} dovrebbero quindi essere i seguenti: *Campylobacter* ($\geq 5,0$), *Rotavirus* ($\geq 6,0$) e *Cryptosporidium* ($\geq 5,0$).

Emendamento

(*) Ai fini del controllo di validazione possono essere impiegati anche i patogeni di riferimento *Campylobacter*, *Rotavirus* e *Cryptosporidium* al posto dei microrganismi indicatori proposti. Gli obiettivi prestazionali da applicare per la riduzione di \log_{10} dovrebbero quindi essere i seguenti: *Campylobacter* ($\geq 5,0$), *Rotavirus* ($\geq 6,0$) e *Cryptosporidium* ($\geq 5,0$). ***L'autorità sanitaria nazionale può stabilire ulteriori indicatori in base allo specifico caso, qualora sia giustificato dalla necessità di garantire un alto livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.***

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – tabella 4 – nota 2

Testo della Commissione

(**) Quale indicatore più appropriato della presenza di virus è scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l'analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici).

Emendamento

(**) Quale indicatore più appropriato della presenza di virus è scelto il valore totale dei colifagi. Tuttavia, se l'analisi dei colifagi totali non è possibile, deve essere analizzato almeno uno di questi indicatori (colifagi F-specifici o colifagi somatici). ***Se i colifagi, nel complesso, non sono presenti in quantità sufficiente nell'effluente delle acque reflue crude, è possibile stabilire la conformità all'obiettivo prestazionale aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di***

prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – tabella 4 – nota 3

Testo della Commissione

(***) Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di *Clostridium perfringens*. Tuttavia, se la concentrazione di spore di *Clostridium perfringens* non consente di convalidare l'eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni.

Emendamento

(***) Quale indicatore più appropriato della presenza di protozoi è scelto il valore delle spore di *Clostridium perfringens*. Tuttavia, se la concentrazione di spore di *Clostridium perfringens* non consente di convalidare l'eliminazione richiesta di log10, si possono considerare in alternativa i solfobatteri sporigeni. ***Se le spore di *Clostridium perfringens*, nel complesso, non sono presenti in quantità sufficiente nell'effluente delle acque reflue crude, è possibile stabilire la conformità all'obiettivo prestazionale aggiungendo le prestazioni attribuite alle singole fasi di trattamento sulla base di prove scientifiche per processi standard ben consolidati (dati pubblicati di rapporti di prova, studi di casi ecc.) od oggetto di prove in laboratorio in condizioni controllate ai fini di un trattamento innovativo.***

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – lettera b – comma 4

Testo della Commissione

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati dal gestore in

Emendamento

I metodi di analisi per il controllo sono convalidati e documentati dal gestore in

conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente.

conformità della norma EN ISO/IEC 17025 o di altre norme nazionali o internazionali che garantiscono una qualità equivalente. ***Il gestore dell'impianto di recupero assicura che i laboratori selezionati per il controllo di validazione applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17025.***

Emendamento 120

Proposta di regolamento Allegato II – titolo

Testo della Commissione

Principali compiti di gestione del rischio

Emendamento

a) Principali compiti di gestione del rischio

Emendamento 121

Proposta di regolamento Allegato II – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Condurre un'analisi di fattibilità dell'impianto di recupero progettato, che prenda in considerazione almeno i costi di sviluppo dell'impianto in relazione alla domanda territoriale di acque recuperate, i potenziali utilizzatori finali, il fabbisogno di acque trattate dell'attrezzatura e valuti la qualità delle acque trattate in entrata.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Individuare gli ambienti, le popolazioni e le persone a rischio di esposizione diretta o indiretta ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici quali l'idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l'ecologia locali e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole impiegate. Occorre tenere conto anche dei possibili effetti negativi, irreversibili o a lungo termine, delle attività di *depurazione* delle acque.

Emendamento

3. Individuare gli ambienti, le popolazioni e le persone a rischio di esposizione diretta o indiretta ai pericoli potenziali individuati, tenendo conto di fattori ambientali specifici quali l'idrogeologia, la topologia, il tipo di suolo e l'ecologia locali e di fattori relativi al tipo di colture e di pratiche agricole impiegate. ***In tutte le fasi del sistema di riutilizzo delle acque reflue, occorre tenere presenti la valutazione dei rischi sanitari, compresi l'individuazione dei pericoli, la relazione dose-risposta, la valutazione dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio.*** Occorre tenere conto anche dei possibili effetti negativi ***sul piano ambientale e sanitario***, irreversibili o a lungo termine, ***inclusi i possibili effetti negativi sui flussi ecologici*** delle attività di ***recupero*** delle acque, ***quali distribuzione, stoccaggio e utilizzo.***

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Condurre una valutazione del rischio che consideri sia i rischi per l'ambiente che quelli per la salute umana e animale, tenendo conto della natura dei pericoli potenziali individuati, degli ambienti, delle popolazioni e delle persone individuati a rischio di esposizione a tali pericoli e della gravità dei possibili effetti degli eventi pericolosi, nonché di tutte le pertinenti normative nazionali e dell'Unione, dei documenti di orientamento e delle

Emendamento

4. Condurre una valutazione del rischio che consideri sia i rischi per l'ambiente che quelli per la salute umana e animale, tenendo conto della natura dei pericoli potenziali individuati, degli ambienti, delle popolazioni e delle persone individuati a rischio di esposizione a tali pericoli e della gravità dei possibili effetti degli eventi pericolosi, nonché di tutte le pertinenti normative nazionali e dell'Unione, dei documenti di orientamento e delle

prescrizioni minime applicabili agli alimenti e ai mangimi e alla sicurezza dei lavoratori. L'incertezza scientifica nella caratterizzazione del rischio deve essere affrontata in conformità con il principio di precauzione.

prescrizioni minime applicabili agli alimenti e ai mangimi e alla sicurezza dei lavoratori ***nonché degli obiettivi ambientali. Gli studi qualitativi possono essere utilizzati ai fini della valutazione del rischio.*** L'incertezza scientifica nella caratterizzazione del rischio deve essere affrontata in conformità con il principio di precauzione.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 4 – lettera d – punto i

Testo della Commissione

i. la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta;

Emendamento

i. la conferma della natura dei pericoli, compresa, se del caso, la relazione dose-risposta, ***in cooperazione con le autorità sanitarie;***

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Allegato II – paragrafo 4 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Nella valutazione del rischio sono ***tenuti in considerazione***, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:

Emendamento

Nella valutazione del rischio sono ***rispettati***, come minimo, i seguenti obblighi e prescrizioni:

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

**b) Condizioni relative alle prescrizioni
supplementari**

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Ove necessario e opportuno per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana, specificare le prescrizioni per la qualità e il controllo delle acque che si aggiungono a quelle indicate nell'allegato I e/o sono più rigorose rispetto ad esse.

In base all'esito della valutazione del rischio di cui al punto 4, tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:

- a) i metalli pesanti;
- b) gli antiparassitari;
- c) i sottoprodotti di disinfezione;
- d) i medicinali;

- e) ***altre sostanze che destano crescente preoccupazione;***

- f) la resistenza agli agenti antimicrobici.

5. Ove necessario e opportuno per garantire un livello ***adeguato*** di protezione dell'ambiente e della salute umana, specificare le prescrizioni per la qualità e il controllo delle acque che si aggiungono a quelle indicate nell'allegato I e/o sono più rigorose rispetto ad esse.

Tali prescrizioni supplementari possono in particolare riguardare:

- a) i metalli pesanti;
- b) i pesticidi;
- c) i sottoprodotti di disinfezione;
- d) i medicinali;

- d bis) la presenza di microplastiche;***

- e) ***altri agenti inquinanti emersi come significativi da analisi ambientali e sulla salute pubblica condotte a livello locale;***

- f) la resistenza agli agenti antimicrobici.

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Allegato II – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) *Misure preventive*

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Garantire che l'attrezzatura di recupero sia dotata di strumenti alternativi per lo scarico delle acque reflue trattate che non sono riutilizzate.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Garantire che l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia separata e realizzata in maniera tale da evitare rischi di contaminazione della rete di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 ter. Garantire che l'infrastruttura di distribuzione delle acque recuperate sia adeguatamente contrassegnata e, laddove realizzata con canali a cielo aperto, sia sufficientemente provvista di segnaletica ben visibile, anche nel caso in cui le acque reflue siano miscelate con acque di altra provenienza.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 quater. Garantire l'istituzione di meccanismi di coordinamento tra i diversi attori per assicurare la produzione e l'uso in condizioni di sicurezza dell'acqua recuperata.